



CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

Ordinanza n. 32/2012 P.M.

Oggetto: parziale modifica dell'ordinanza n. 30/2012. Ripristino del doppio senso di marcia in via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra via Procida e la Sp. 90, dell'abitato di Torre Canne, frazione di Fasano.

II DIRIGENTE

- **Premesso che** con ordinanza dirigenziale n. 30/2012 è stato istituito, tra l'altro, il senso unico di marcia in via Eroi del Mare dell'abitato di Torre Canne, nel tratto compreso tra via Tremiti e la Sp. 90, con direzione di marcia Ostuni - Savalletri;
- **rilevato che** nel tratto di via Eroi del Mare compreso tra via Procida e l'intersezione con la S.P. 90, l'istituzione del senso unico di marcia crea notevole disagio ai residenti, nonché ai titolari delle attività commerciali della zona;
- **considerato che** il predetto tratto si presenta abbastanza largo da consentire il doppio senso di circolazione e, altresì, la sosta dei veicoli;
- **ritenuto** opportuno, pertanto, ripristinare il doppio senso di circolazione lungo via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra via Procida e l'intersezione con la S.P. 90;
- **visto** il parere positivo di questo Comando;
- **visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- **visti** gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

- l'istituzione del **doppio senso di circolazione in via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra via Procida e l'intersezione con la S.P. 90, dell'abitato di Torre Canne, frazione di Fasano;**

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 20/04/2012.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S..

Mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni ed i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it

Il Dirigente
f.to dott. Antonio OREFICE